



Consiglio Federale

Delibera N. 025/2009/D del 03/06/2009

Articolo 6, lettera d), punto 7), del Regolamento Organico Termine per l'adempimento

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

rilevato che risulta a tutt'oggi un alto numero di Compagnie che hanno difficoltà ad adempiere ai doveri stabiliti all'articolo 6, lettera d), punto 7), del Regolamento Organico;

considerato che per consentire alle Compagnie il rispetto di tale dovere occorre il superamento degli esami da Caposquadra da parte di un numero considerevole di arcieri;

ritenuto opportuno attivare la Commissione Tecnica Nazionale affinché attivi per mezzo delle Commissioni Tecniche Regionali i corsi propedeutici al conseguimento della qualifica e di conseguenza facilitare il rispetto di tale dovere alle Compagnie;

DELIBERA

di stabilire il 31 dicembre 2011 quale termine entro il quale le Compagnie debbono essere in regola con i doveri stabiliti all'articolo 6, lettera d), punto 7) del Regolamento Organico.

Per le Compagnie di nuova costituzione (anno 2009) resta valido il termine di due anni dalla data di prima iscrizione per regolarizzare la propria posizione.

Milano, 03/06/2009

Il Presidente
Mauro Mandò